

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 agosto 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CARRACINO (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. Pol. Dil. Atletico Trexenta) E DELLA SOCIETA' POL. DIL. ATLETICO TREXENTA (nota n. 8452/1239pf08-09/MS/vdb del 30.6.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Alberto Carracino, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Atletico Trexenta, nonché la Società Pol. Dil. Atletico Trexenta, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 comma 9 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti ascritti al proprio presidente.

La Società deferita aveva omesso di ottemperare nel termine di cui all'art. 94 ter comma 13 NOIF alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di corrispondere all'allenatore Giorgio Di Antonio la somma complessiva di € 3.500,00, decisione che, adottata il 7 giugno 2008 e pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 8 stagione sportiva 2007 / 2008, era stata più volte comunicata alla società obbligata dalla Divisione Calcio a 5.

La società deferita non ha provato di aver pagato l'avente titolo, né ha comunque controdedotto.

All'udienza odierna, assenti i deferiti, la Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 4 per il sig. Alberto Carracino e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010, nonché l'ammenda di € 300,00 per la Società deferita.

Il deferimento è fondato.

Risulta dagli atti che la Società non ha corrisposto all'allenatore Di Antonio la somma fissata dal Collegio Arbitrale, omettendo così di rispettare il termine perentorio fissato per

l'adempimento dell'obbligazione dell'art. 94 ter comma 13 NOIF, di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della decisione. Non può inoltre avere alcuna rilevanza il fatto che la Società avesse dichiarato al Di Giorgio di essere disponibile al pagamento (lett. racc. 14.10.2008 depositata in atti).

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Alberto Carracino l'inibizione di mesi 3 (tre) e alla società Pol. Dil. Atletico Trexenta la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010.

(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANNINO EMANUELA (calciatrice della Soc. ACFD Aquile PA) E DELLA SOCIETA' ACFD AQUILE PA (nota n. 8291/643pf08-09/MS/vdb del 22.6.2009).

La calciatrice Emanuela Lannino, tesserata per la società Aquile Palermo, partecipante al Campionato di Calcio femminile serie A2, con lettera indirizzata alla Divisione Calcio Femminile, dichiarava di essersi personalmente presentata al cospetto della propria società di appartenenza per chiedere lo svincolo e che non lo aveva ottenuto per la pretesa della società di avere in cambio la somma di € 1.500,00, dalla calciatrice non versata.

La Procura Federale, investita del caso, accertava all'esito delle espletate indagini che la calciatrice in sede di audizione aveva reso dichiarazioni contraddittorie, tanto da apparire non veritiere, che erano state di volta in volta smentite dalla stessa Lannino con versioni diverse l'una dall'altra.

La calciatrice, infatti, dopo aver sostenuto che la Società Aquile le aveva chiesto del danaro in cambio dello svincolo, dapprima modificava l'originaria versione, deducendo che l'importo doveva essere pagato non da lei bensì dalla società cessionaria per un credito di altra natura che la società cedente vantava nei confronti della stessa cessionaria; poi, messa a confronto con una esponente della società Aquile, attribuiva ad un terzo estraneo la colpa di averla indotta a firmare la lettera descritta in premessa, senza che lei ne conoscesse o apprezzasse l'effettivo contenuto.

Concludeva la Procura Federale che nel comportamento della calciatrice si sarebbe potuta rilevare una simulazione finalizzata all'utilizzo della giustizia sportiva per usi personali ovvero una falsa deposizione perché rimasta intimorita essa calciatrice dal confronto di cui sopra.

Di qui il deferimento per violazione da parte della calciatrice Emanuela Lannino dell'art. 1 comma 1 CGS e per la responsabilità oggettiva della società Aquile PA ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

La Società Aquile PA ha controdedotto con memoria difensiva, chiedendo l'archiviazione del deferimento per insussistenza di qualsiasi responsabilità riferibile ad essa deferita.

Ha precisato che la sig.ra Corrada Gebbia, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di presidente della società e che aveva gestito il rapporto con la Lannino nel caso oggetto del deferimento, non faceva più parte della società stessa da fine giugno 2007, per cui la responsabilità contestata alla deferita non potrebbe in alcun modo rapportarsi all'operato della Gebbia, né a quello della calciatrice Lannino, dal cui complessivo comportamento era derivato alla Società nessun vantaggio, ma solo un evidente danno.

All'udienza odierna, assente le parti deferite, la Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle sanzioni della squalifica per mesi 6 alla calciatrice e dell'ammenda di € 900,00 alla Società.

Il deferimento è fondato.

Non può dubitarsi della violazione da parte della calciatrice del principio sancito dall'art. 1 comma 1 CGS; le evidenti contraddizioni ed anche ritrattazioni nelle quali è incorsa la calciatrice in sede di audizione, rende suscettibile d'accoglimento la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, nei limiti di cui al dispositivo.

Si ritiene equo sanzionare la Società con un'ammenda in misura ridotta, atteso che, pur vertendosi nell'ambito della responsabilità oggettiva (imputabile al comportamento della calciatrice, tesserata per la Società Aquile PA) che non può in ogni caso essere disattesa, la società Aquile PA risulta essere parte lesa dal comportamento della propria calciatrice, tanto da risultarne danneggiata quanto meno nell'immagine.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento irroga alla calciatrice Emanuela Lannino la squalifica per mesi 4 (quattro), alla società ACFD Aquile PA la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO PRINCI (Presidente della Soc. Polisportiva Santa Sofia) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA SANTA SOFIA (nota n. 8661/1520pf07-08/MS/vdb del 30.6.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Domenico Princi, Presidente della Società Polisportiva Santa Sofia e la Società

Polisportiva Santa Sofia, contestando al primo la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per l'addebito ascritto al proprio presidente.

La società deferita aveva chiesto ed ottenuto l'anticipo dal 27 gennaio al 26 gennaio 2008 della gara di Campionato calcio a cinque femminile serie B Santa Sofia e Asigliano, adducendo a motivo della richiesta l'indisponibilità per la prima data dell'impianto sportivo, circostanza rivelatasi non veritiera in seguito ad accertamenti.

All'istanza di anticipo aveva aderito la società antagonista.

Il Princi ha controdedotto con memoria 23 luglio 2009, sottoscritta anche dal proprio difensore, deducendo che l'impianto nel quale il 27 gennaio 2008 si sarebbe dovuta disputare la gara, quel giorno era stato reso effettivamente indisponibile da una manifestazione di triathlon di calcetto, pallavolo e pallacanestro, avente inizio alle ore 19.00, come poteva evincersi dalla locandina promozionale, prodotta dalla resistente unitamente alla memoria.

Ha aggiunto essa resistente che erano stati gli stessi organizzatori della manifestazione, avente scopi benefici, a chiedere alla società Santa Sofia lo spostamento della gara.

Ha concluso per l'archiviazione del deferimento stante l'insussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti ed ha contestato la rilevanza dell'accertamento effettuato sull'impianto dal delegato regionale della Divisione Calcio a 5, che era stato espletato in orari anticipati rispetto all'inizio della manifestazione e come tali del tutto inconferenti.

All'udienza odierna nessuno è comparso per i deferiti; è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto comminarsi la sanzione di un giorni 30 di inibizione per il Princi e l'ammenda di € 300,00 per la Società.

Il deferimento è improcedibile.

La gara in questione appartiene al Campionato di Calcio a Cinque Femminile di Serie B e dunque a campionato di competenza del Comitato Regionale di pertinenza (nella fattispecie Comitato Regionale Veneto).

La Procura Federale, di conseguenza, avrebbe dovuto deferire il Pinci e la Società alla Commissione Disciplinare Territoriale competente.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il deferimento e trasmette gli atti alla Procura Federale per i successivi incumbenti.

(2) – APPELLO DELLA SOCIETA' USD GU TACCOLA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. GIULIANO PIERINI (Presidente),

DELL'INIBIZIONE PER MESI 7 AL SIG. FLORIANO LAMI (Dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. ANDREA COSCI (calciatore) E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 69 del 25.6.2009).

La vicenda, articolata e complessa, trae origine da alcune pronunzie della Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana chiamata più volte a decidere su vicende riconducibili ad un unico fatto

Il 1° novembre 2008, terminata la gara Urbino Taccola-Cascina, mentre l'arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi percorrendo il sottopasso seguito da alcuni giocatori e dirigenti della squadra ospitante, veniva colpito al capo dal pallone lanciato da persona non potuta identificare.

L'episodio, riferito dal direttore di gara alcuni giorni dopo con un supplemento di rapporto, provocava, ai sensi dell'art. 3 comma 2 CGS la sanzione da parte del G.S. della squalifica a tempo del calciatore Bendinelli, capitano della squadra, essendo rimasto ignoto l'autore della violenza. Avverso tale provvedimento ricorreva la Società in nome proprio e per il calciatore, con articolati motivi, invocando la revoca della sanzione inflitta al Bandinelli, ai sensi dell'art. 3 u.c. CGS, essendo stato individuato il responsabile nella persona del dirigente-accompagnatore Floriano Lami, che, con dichiarazione scritta, si assumeva la paternità del gesto. La C.D.T., riuniti i reclami, esperita una sommaria istruttoria e sentito il direttore di gara a chiarimenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 11.12.2008, respingeva i reclami.

All'esito di tale decisione, il Presidente dell'Urbino Taccola, Giuliano Pierini, con lettera in data 15.12.2008 indirizzata al Comitato Regionale Toscana e alla attenzione del Presidente Dr. Bresci, si doleva del fatto che la decisione adottata non avesse tenuto nel debito conto i rilievi difensivi, privilegiando le dichiarazioni del giovanissimo arbitro che come tale non aveva la necessaria esperienza. Con la stessa missiva si assumeva che, ferme restando le dichiarazioni rese dal Lami, in assoluta buona fede, da accertamenti svolti "si era deciso di assegnare al giocatore Cosci Andrea la responsabilità del gesto". Il Comitato Regionale trasmetteva la missiva alla C.D.T. Toscana; quest'ultima ravvisati nella missiva motivi "per l'appuramento del caso ed i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno assumere", trasmetteva gli atti alla Procura Federale. Decisione quest'ultima, pubblicata sul C.U. n. 37 del 15.01.2009.

La Procura Federale, condotta l'indagine con l'audizione di tutte le parti interessate, concludeva chiedendo il deferimento dinanzi alla C.D.T. del Presidente Giuliano Pierini,

del dirigente-accompagnatore Floriano Lami, del calciatore Andrea Cosci, i primi due per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS il terzo per violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 3 comma 1 CGS.

Nelle more e prima dell'udienza, il difensore dei deferiti comunicava di aver raggiunto con la Procura Federale un accordo ai sensi dell'art. 23 CGS nel quale erano state concordate le sanzioni a carico dei singoli deferiti.

All'udienza del 25.06.2009, le parti, pur confermando l'intento di definizione concordata del giudizio, addivenivano ad una modifica della proposta scritta, dichiarando che la sanzione da infliggersi al Sig. Giuliano Pierini era quella di mesi cinque e non anche di mesi quattro ed € 1.000,00 di ammenda come erroneamente indicato nella proposta scritta.

La C.D.T. Toscana deliberava di non accogliere il patteggiamento e ordinava procedersi al dibattimento. Il difensore dei deferiti sollevava eccezioni ex art. 32 CGS relativo all'omesso avviso di chiusura delle indagini spettante agli indagati.

Sollevava inoltre eccezione di incompetenza della Commissione a giudicare del caso, incompetenza sopravvenuta a seguito del pronunciato rigetto di definizione concordata del giudizio ex art. 23.

La Commissione, respinte le eccezioni, si pronunciava nel merito, infliggendo al Presidente Giuliano Pierini la inibizione per mesi sei; al Sig. Floriano Lanei, dirigente la inibizione per mesi sette; al calciatore Andrea Cosci la squalifica per mesi nove; alla U.S.G. Urbino Taccola la sanzione di € 3.000,00 di ammenda. Dichiarava riabilitato il calciatore Leonardo Bendinelli.

Avverso la suesposta decisione, hanno proposto ricorso tutti i sanzionati, con articolati motivi riguardanti in via autonoma le singole posizioni. All'odierna udienza sono comparsi, per la Procura Federale l'avv. Liberati, ed il legale dei ricorrenti che hanno rispettivamente concluso chiedendo l'accoglimento delle proprie richieste.

Motivi della decisione

In via preliminare, la Commissione ritiene infondate le eccezioni proposte dalla difesa di parte ricorrente. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 32 comma 6 CGS l'eccezione è infondata poiché la omessa comunicazione della chiusura delle indagini di fatto non costituisce una violazione dei diritti della difesa giacchè con il deferimento vengono messi a disposizione delle parti interessate tutti gli atti, con la possibilità di esercitare compiutamente ogni attività difensiva. Peraltro nell'atto di deferimento si rinviene sempre traccia della chiusura delle indagini.

Nelle Carte Federali, inoltre, l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non è sanzionata, né appare idonea a produrre la nullità del procedimento.

Anche la eccepita incompatibilità dei membri della Commissione Disciplinate Territoriale che sarebbe determinata dalla decisione del rigetto del patteggiamento non può essere accolta dovendosi ritenere il patteggiamento come una fase del procedimento di competenza degli stessi membri della Commissione, inidonea a produrre conseguenze o incompatibilità di qualsivoglia tipo nel prosieguo del procedimento stesso.

Quanto al merito della decisione della C.D.T. Toscana non possono che condividersi le dettagliate motivazioni che giustificano le sanzioni irrogate.

Rileva questa Commissione che le sanzioni inflitte ai deferiti rispecchiano la gravità dei fatti riassumibile in un tentativo, peraltro mal riuscito, di eludere responsabilità ben precise con iniziative dirette ad indurre in errore gli Organi giudicanti.

Per queste ragioni la decisione del Giudice di primo grado appare correttamente motivata e non meritevole di censure; le sanzioni esattamente determinate e quindi da confermare integralmente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

(7) – APPELLO DELLA SOCIETA' US CALCIO COLOGNESE AVVERSO L'INIBIZIONE FINO AL 14.5.2012 AL DIRIGENTE WILLIAM RADAPELLI (delibera GS CU n. 43 del 14.5.2009 e CU n. 1 del 2.7.2009 della CD Territoriale presso il CR Lombardia).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società US Calcio Colognese ricorre avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia che ha riformato fino al 14.5.2012 l'inibizione al dirigente William Radavelli (CU n. 1 del 2.7.2009), inflitta precedentemente dal Giudice Sportivo fino al 21.12.2011 (CU n. 43 del 14.5.2009), chiedendo la revoca del provvedimento e in subordine una congrua riduzione;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 4 agosto 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete